

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 13 gennaio 2022

Il giorno giovedì, 13 gennaio 2022 alle ore 22 presso la sede dell'Associazione Scab Antincendi Boschivi Genova Ponente, in Genova, Via Vado, 39n fondi, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Associazione, convocata in parte ordinaria ed in parte straordinaria.

Viene nominato presidente della riunione Fabio Naldoni, che chiama a fungere da segretario Gabriele Cesaro, con il consenso unanime degli intervenuti.

il presidente, constata che sono intervenuti al consesso un numero di soci che supera il quorum costitutivo dell'Assemblea sia in parte straordinaria che ordinaria, essendo intervenuti tutti i Soci.

Dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea ed atta a deliberare sui seguenti ordini del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

1.approvazione nuovo Statuto dell'Associazione in adeguamento obbligatorio ex DLGSVO 117/17

PARTE ORDINARIA

1.Approvazione rendiconto 2021 e relazione Consiglio Direttivo

2.Elezioni Consiglio Direttivo

3.Varie ed eventuali

Si passa quindi alla discussione dell'unico punto all'ordine del giorno della Parte Straordinaria.

Il Presidente procede alla lettura della bozza di Statuto, approntata sulla base del modello confezionato al tavolo appositamente convocato dalla Regione

Liguria.

In tale modello sono stati inserite sia la mission che la vision dell'associazione, e sono stati specificati alcuni elementi di dettaglio, sempre nell'ambito degli intervalli suggeriti nella citata bozza.

Per quanto riguarda le finalità dell'associazione, la descrizione offerta dal Decreto Legislativo esaurisce tutte le attività dell'Associazione che da quasi quarant'anni persegue il fine di tutela dell'ambiente e la cultura della protezione civile.

Dopo breve discussione in cui ai Soci viene espresso in maniera dettagliata quanto contenuto nello Statuto nella sua nuova formulazione, l'Assemblea approva all'unanimità il nuovo Statuto, che contiene peraltro delle clausole che potranno entrare in vigore soltanto con la messa in funzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ed i decreti attuativi qualora mancanti.

Attualmente quindi l'Associazione applicherà tutte le normative inerenti il periodo transitorio.

L'Assemblea delibera inoltre, sempre all'unanimità di incaricare il Presidente di tutti gli incombeni susseguenti e necessari e conferisce allo stesso il potere di apportare correzioni ed integrazioni, qualora queste siano richieste dagli Enti preposti ai fini della registrazione e della iscrizione al Registro.

L'Assemblea passa quindi alla discussione della parte ordinaria dell'Assemblea, ed il Presidente dichiara aperta la discussione sul primo punto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente dà lettura del rendiconto dell'esercizio 2021, e della relazione approntata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Dopo breve discussione il Presidente pone in votazione il rendiconto dell'anno

2021 e la relazione del' Consiglio direttivo.

L'Assemblea approva all'unanimità il rendiconto e la relazione proposti dal Consiglio Direttivo.

La discussione passa quindi al secondo punto posto all'ordine del giorno, ed il Presidente, ringraziando per la fiducia accordata in questi anni, illustra all'Assemblea l'esigenza di provvedere ad eleggere un nuovo Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Dopo una serena discussione l'Assemblea delibera all'unanimità di eleggere un Consiglio Direttivo formato da numero nove membri.

Vengono eletti i Signori Fabio Naldoni, Gabriele Cesaro, Cristina Melchionda, Deborah Corrao, Luca Rivano, Fernando Naldoni, Nicolas Cevasco, Paola Cecconello e Francesco Chionna.

I Volontari nominati, presenti al consesso, dichiarano nella totalità di accettare la carica conferita.

I nominati Consiglieri, in maniera irruale decidono quindi di eleggere le cariche contestualmente alla nomina e in sede di assemblea.

Viene così attribuite la carica di Presidente dell'Associazioni, con tutti i poteri di legge e di Statuto per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione a Fabio Marcello Naldoni.

La carica di Vice presidente è attribuita a Gabriele Cesaro, di Segretario congiuntamente a Debora Corra e Luca Rivano, di economo a Cristina Melchionda.

Dopo di ché, alle ore 22.30, avendo esaurito tutti i punti all'ordine del giorno, sia della parte ordinaria che della parte straordinaria, e non chiedendo alcuno la parola, il Presidente, dichiara sciolta l'assemblea, dopo la redazione, lettura,

approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

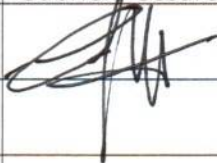
Gli eletti ringraziano l'Assemblea per la fiducia concessa.

Terminata la discussione sul secondo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara aperta la discussione sul terzo punto all'Ordine del Giorno, ricordando però che la discussione può vertere soltanto su punti che non necessitino di menzione nella convocazione, in quanto le decisioni prese senza che i Soci assenti siano informati preventivamente della discussione non sono validi.

Nessuno prende la parola, e quindi alle 23,30, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea.

Il Segretario

Gabriele Cesaro



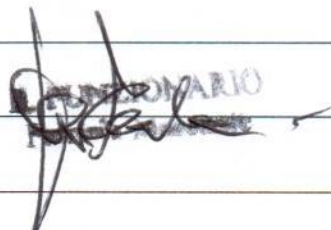
Il Presidente

Fabio Marcello Naldoni



18/02/2022

UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA
Atto registrato il 18/02/2022 161/2
Collegamento di ~~18/02/2022~~ ESSENTE





STATUTO

“SCAB Antincendio Boschivo Genova Ponente”

ARTICOLO 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, SCAB Antincendio Boschivo Genova Ponente, che assume la forma giuridica di associazione.

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto “organizzazione”, ha l'obbligo di inserire l'acronimo “ODV” o la locuzione “Organizzazione di Volontariato” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'organizzazione ha sede legale nel comune di Genova, il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2 - Finalità e Attività

1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex Articolo 5 del D. Lgs. 117/2017:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale

delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

Nel particolare, a titolo esemplificativo, l'Associazione intende operare per realizzare le seguenti finalità:

Promozione del volontariato in generale;

Attività di Antincendio Boschivo, in collaborazione con il sistema regionale di antincendio boschivo e tutti gli organismi preposti;

Divulgazione, anche editoriale, di tutti i temi inerenti l'ambiente, la protezione civile e l'antincendio boschivo;

Protezione civile nel senso proprio di previsione, prevenzione, soccorso tecnico e superamento dell'emergenza, in tutti quei ruoli propri del volontariato come previsti dal Codice della Protezione Civile (D.Lgs.vo 1/18)

2. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di

volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ARTICOLO 3 – Attività diverse

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'Articolo 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ARTICOLO 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'Articolo 8 del D. Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'organizzazione è a carattere aperto.

2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.

3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

4. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.

5. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

6. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);

- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ARTICOLO 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

☐ partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché

iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;

☐ godere del pieno elettorato attivo e passivo;

☐ essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne

l'andamento;

☐ essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e

documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi

sociali e ai sensi di legge;

☐ recedere dall'appartenenza all'organizzazione

☐ esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta

all'Organo di amministrazione.

3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

☐ rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

☐ rispettare le delibere degli organi sociali;

☐ partecipare alla vita associativa e contribuire al buon

funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività

statutarie tramite il proprio impegno gratuito;

☐ versare la quota associativa secondo l'importo annualmente

stabilito;

☐ non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ARTICOLO 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'Articolo 18 del D. Lgs. 117/17.

6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ARTICOLO 8 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:

☐ Assemblea degli associati

☐ Organo di amministrazione

☐ Presidente

☐ Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'Articolo 30 del D. Lgs 117/2017)

☐ Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'Articolo 31 del D. Lgs 117/2017)

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ARTICOLO 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli tra i suoi membri.

2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni

prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, o mezzi social di comunicazione.

4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

11. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- ☐ nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- ☐ nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- ☐ approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- ☐ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ☐ delibera sull'esclusione degli associati;

- ☐ delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- ☐ approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ☐ delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- ☐ delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 10 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'Articolo 26 del D. Lgs. 117/2017.

2. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. L'organo di amministrazione dura in carica cinque anni, ed i membri possono essere rieletti.

4. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

5. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del

presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

7. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

8. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- ☐ elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
- ☐ amministra l'organizzazione;
- ☐ predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- ☐ realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- ☐ cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- ☐ decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- ☐ accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;

☐ è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 11 - Il Presidente

1. Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in

caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'Articolo 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

☐ vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

☐ vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

☐ al superamento dei limiti di cui all'Articolo 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;

☐ esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle

disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

☐ attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'Articolo 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'Articolo 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ARTICOLO 14 - Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ARTICOLO 15 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. In casi eccezionali detto termine può essere postposto, ma non oltre un termine congruo che consenta il deposito previsto dalla normativa presso il RUNTS. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'Articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Articolo 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ARTICOLO 17 – Libri sociali obbligatori

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 18 – Rapporti di lavoro

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti

previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'Articolo 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 20 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ARTICOLO 21 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.



UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA
Atto registrato il 18/02/2022
Col pagamento di € 164/2

ESSE
SUGGERITO
f. [signature]